DISCIPLINARE

PER L'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE

E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA

IDENTIFICATI DAL

CO.BE.CA. srl

Commercio e lavorazioni carni

Sede legale: S.P. 231 Km. 46,400 70033 Corato (BA) P.IVA 03454860721 Cod. Fisc. 03454860721 Tel. 080 872.72.92 Sito web: www.cobeca.it Email: info@cobeca.it





INDICE

DEFINIZIONI	2
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	
ART. 1 - INFORMAZIONI SULL'ETICHETTATURA	5
ART. 2– PRESENTAZIONE DELLA FILIERA	5
Generalità - Organizzazione	5
ART. 3 - PRESCRIZIONI DALL'ALLEVAMENTO AI PUNTI VENDITA	8
ART. 4– IL SISTEMA INFORMATIVO	13
ART. 5 - AUTOCONTROLLO	16
ART. 6 – COMUNICAZIONI TRASMESSE ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO	22
ART. 7 - DESIGNAZIONE DELL'ORGANISMO TERZO DI CONTROLLO	22
ART. 8 –REQUISITI DI ADESIONE	22
ART. 9 - CARATTERISTICHE DEL LOGO E MODALITÀ DI APPOSIZIONE DEL LOGOTIPO	
DELL'ORGANIZZAZIONE SULLE CARNI	22
ALLEGATO 1: punti di applicazione delle etichette riportanti il codice identificativo interno della carcassa	24
ALLEGATO 2: Esempio di Etichetta di origine – informazione per il consumatore - Certificato	25
ALLEGATO 3: Sistema di gestione Allevamento – Stabilimento di macellazione – Laboratorio di sezionamento –	
Vendita	26
ALLEGATO 4: Fac simile autodichiarazione consegna capi	27
ALLEGATO 5: Registro Carico Scarico	28
ALLEGATO 06: Piano dei controlli	29
Cfr. Allegato 06 del DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare srl	29



DEFINIZIONI

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

- **allevamento**: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o governati;
- **carni bovine:** tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91 (art. 12 Reg. CE 1760/00);
- **codice identificativo interno della carcassa**: codice alfa-numerico progressivo, interno allo stabilimento di macellazione, riprodotto su etichette che vengono applicate sulla carcassa a livello dei garetti posteriori, delle lombate, delle spalle, della pancia e del petto; in questo modo viene garantita l'identificazione delle carcasse anche dopo ulteriori lavorazioni e sezionature; le etichette riportano anche il nominativo dello stabilimento di macellazione (Allegato 01);
- **Razza:** Capo bovino iscritto nel Libro Genealogico o figlio di padre e madre iscritti al libro genealogico della stessa razza. In quest'ultimo caso la verifica dell'informazione "razza" deve essere, in ogni caso, effettuata secondo le modalità indicate dall'Associazione che detiene il libro genealogico;
- Tipo genetico: informazione rilevata al macello dalla lettura del "Documento di identificazione individuale per la specie bovina" rilasciato dall'Autorità competente qualora sullo stesso siano riportati i dati relativi alla razza del padre del capo, oppure da altro documento da cui sia verificabile la razza del padre del capo (Certificato di intervento fecondativo CIF per i bovini con passaporto italiano). In etichetta l'informazione sarà riportata come «tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre);
- Etichetta d'Origine Informazione per il Consumatore (Allegato 02) certificato: documento stampato dallo stabilimento di macellazione, attraverso gli input rilasciati dalla CO.BE.CA. srl, riportante le informazioni per il consumatore relative ai dati che costituiscono il lotto di fornitura; il documento viene esposto presso i punti vendita, aderenti al presente disciplinare (allegato 02); il certificato può altresì accompagnare le singole carcasse e/o mezzene, oppure di tagli anatomici e/o porzionati identificati singolarmente per ogni carcassa di origine, oppure da tagli anatomici e /o porzionati derivanti da più animali identificati da un lotto di fornitura nel caso in cui il Macello venda direttamente al cliente finale;
- **fornitura**: rappresenta la consegna di carne da parte dello stabilimento di macellazione al punto vendita o al cliente finale fuori dalla filiera; la consegna, o fornitura, può essere sotto forma di singole carcasse e/o mezzene, oppure di tagli anatomici e/o porzionati identificati singolarmente per ogni carcassa di origine, oppure da tagli anatomici e /o porzionati derivanti da più animali identificati da un lotto di fornitura;
- **lotto**: identifica 'insieme di carni che soddisfano l'omogeneità dei parametri cogenti e facoltativi oggetto di etichettatura. Il Lotto è identificato /da un numero/ codice alfanumerico / codice di riferimento che consente il collegamento univoco tra le carni prodotte e l'animale o gli animali utilizzati. Il lotto così definito non supera la produzione giornaliera ed è espresso da un codice, attraverso il quale l'operatore è in grado di risalire agli animali che ve ne fanno parte;
- **numero identificativo della marca auricolare**: numero scritto sul contrassegno auricolare apposto sull'animale vivo, che consente di identificare l'animale e di conseguenza di risalire all'azienda di allevamento;
- **porzionati**: il prodotto ottenuto dalla lavorazione e sezionatura dei tagli anatomici, riponibile in diverse forme di confezionamento (quali ad esempio il sottovuoto, l'atmosfera modificata, le vaschette con film estensibile), e di dimensioni idonee per la vendita al consumatore finale;
- **punto vendita**: qualsiasi macelleria autorizzata alla vendita al dettaglio di carne bovina;
- **software di gestione:** *software* di gestione operante sulla rete informatica della CO.BE.CA. srl, costituita da un computer centrale chiamato *Server*, a cui vengono inviati e ricevuti dei dati, attraverso la rete Internet, dai personal computer installati presso gli stabilimenti di macellazione;
- **Sistema di gestione cartaceo:** sistema che affianca il precedente e che è presente nelle macellerie che non adottano il telematico:



- stabilimento di macellazione: si intende un impianto di macellazione riconosciuto secondo quanto previsto al D.L. n. 286 del 18 aprile 1994 art. 3 comma 1, che, nel caso sottoponga le carcasse o le mezzene o i quarti ad ulteriori lavorazioni e sezionature, è provvisto di un laboratorio di sezionamento annesso, riconosciuto secondo quanto previsto sempre dal D.L. n. 286/94 art. 3 comma 2;
- Categoria: le mezzene di bovino di età superiore ai 12 mesi devono essere state classificate ai sensi dell'allegato IV regolamento (UE) n. 1308/2013. Infatti, per attribuire la corretta categoria del bovino adulto, ad eccezione della categoria Z, è necessario utilizzare le "Tabelle unionali di classificazione delle carcasse" così come di seguito riportate:

Dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale (*)	Categoria della carcassa secondo la classificazione UE
VITELLONE	categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi, ma inferiore a ventiquattro mesi
TORO	categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi.
MANZO	categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi.
VACCA	categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato.
GIOVENCA – SCOTTONA - SORANA	categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.

In etichetta dovranno essere comunque sempre riportate le denominazioni di vendita previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

In particolare:

- per i bovini di età maggiore di 12 mesi si riporta la denominazione di vendita "bovino adulto" prevista dalla normativa nazionale che disciplina la vendita delle carni fresche (legge del 4.4.1964, n. 171 così come modificata dalle leggi n. 963 del 12.12.1969, n. 44 del 16.2.1983 e n. 204 del 3.8.2004) e prevista anche dal D.L.vo 27.1.1992, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
- per i bovini di età inferiore ai 12 mesi, le denominazioni di vendita obbligatorie da riportare in etichetta sono quelle previste dalla normativa comunitaria (allegato VII regolamento (UE) n. 1308/2013) per le carcasse classificate con la lettera "V" (vitello, carne di vitello) e "Z" (vitellone, carne di vitellone).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Regolamento CE n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- Regolamento CE n.1825/2000 della Commissione del 25 Agosto 2000, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1760/2000.
- Circolare MIPAAF n.5 del 12 ottobre 2001. Regolamento (CE) 1760/2000, Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari previsti dal decreto 30 agosto 2000.



- Circolare MIPAAF n.1 del 9 aprile 2003 Regolamento (CE) 1760/2000, Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine – Ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal decreto 30 agosto 2000.
- D.L.vo n.58 del 21 gennaio 2004. Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma della legge 10 marzo 2002, n.39.
- Regolamento (CE) n.275/2007 recante modifica del regolamento CE 1825/2000 recante modalità di applicazione del regolamento CE 1760/2000 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne.
- Circolare MIPAAF n.1 del 15 febbraio 2008. Ulteriori chiarimenti ed indicazioni sulle modalità applicative previste dal decreto 30 agosto 2000. Regolamento (CE) 1760/2000, Titolo II Etichettatura delle carni bovine.
- Circolare del 24 luglio 2008, n.2 "Modalità applicative del regolamento (CE) N.1760/2000 Titolo II sull'etichettatura delle carni bovine. Categoria "Vitellone".
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;
- D.M. n.876 del 16.1.2015 recante "Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n.653/2014"
- Circolare 7770 del 13/04/2015 "D.M. 16 gennaio 2015 recante "Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il Titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n.653/2014". Chiarimenti sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine".
- D.M. 20/05/2016 concernente le disposizioni applicative e modifica del DM 16/01/2015 sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione del D.M. 13/12/2001.



ART. 1 - INFORMAZIONI SULL'ETICHETTATURA

L'etichettatura della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina identificati dalla CO.BE.CA. srl contiene le seguenti informazioni obbligatorie:

- Numero identificativo della marca auricolare del bovino vivo e/o il numero di identificazione lotto di fornitura;
- Paese e numero di approvazione dello stabilimento di macellazione in cui è avvenuta la macellazione;
- Paese e numero di approvazione del laboratorio di sezionamento;
- Paese di nascita dell'animale:
- Paese/i in cui è avvenuta la fase di ingrasso;

e le seguenti informazioni facoltative che possono essere riportate tutte o in parte

- a) sesso dell'animale;
- b) età in mesi dell'animale alla macellazione;
- c) denominazione e sede dello stabilimento di macellazione in cui è avvenuta la macellazione;
- d) data di macellazione:
- e) denominazione e sede del laboratorio di sezionamento;
- f) categoria del bovino macellato;
- g) razza o Tipo genetico;
- h) denominazione e sede dell'allevamento in cui è avvenuta l'ultima fase di ingrasso e relativo codice A.S.L.;
- i) data di ingresso nell'ultimo allevamento di ingrasso;
- j) metodo di stabulazione (riportati come Circolare n. 1 del 9 aprile 2003 escluso il pascolo) per un periodo minimo di 4 mesi;
- k) Alimentazione: senza grassi animali aggiunti;
- 1) *NO Antibiotic*: non utilizzo di antibiotici negli ultimi 120 gg. nel ciclo di vita dell'animale per i capi portati ad etichettatura accompagnato dalla dicitura: NO Antibiotic 120 gg.
- m) "Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo *standard* del Centro di Referenza Nazionale" negli ultimi 120 gg. di vita dell'animale.

Altre informazioni

Denominazione della CO.BE.CA. srl relativo logotipo;

- a) Numero di autorizzazione del MIPAAF (informazione presente in etichetta solamente nel caso in cui sulla medesima sia presente almeno una delle informazioni facoltative sopra riportate);
- b) Denominazione di vendita: Vitello (per carni derivanti da capi di età inferiore agli 8 mesi alla macellazione), Vitellone (per carni derivanti da capi di età compresa tra 8 e 12 mesi alla macellazione), Bovino Adulto (per carni derivanti da capi di età superiore ai 12 mesi alla macellazione:
- c) Eventuali altre informazioni previste dalla normativa cogente.

Le informazioni h),j), k), l) e m), devono essere riportate in etichetta insieme al periodo per le quali sono garantite che non può essere inferiore ai 4 mesi.

ART. 2- PRESENTAZIONE DELLA FILIERA

Generalità - Organizzazione

La CO.BE.CA. srl gestisce e mette a disposizione agli organismi deputati alla vigilanza, una banca dati, conforme all'art.12 del DM 16.1.2015 in cui:



- sono registrati e codificati in modo univoco tutti gli allevamenti aderenti alla filiera, con indicato il nº di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti;
- sono registrati i capi bovini macellati appartenenti ad ogni singolo allevamento aderente; detti capi sono identificati singolarmente secondo la normativa vigente in materia di anagrafe del bestiame.
- è presente l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione;
- è presente l'elenco dei laboratori di sezionamento con rispettivo codice univoco di identificazione;
- sono registrati i lotti commerciali;
- è presente l'elenco degli esercizi di vendita;
- è registrato lo scarico dei singoli animali e dei lotti;
- è presente l'elenco dei mangimifici certificati.

Premesso che:

La CO.BE.CA. srl è dotata di un elenco dei fornitori di allevatori afferenti alla filiera nel quale sono riportati i dati identificativi dei singoli capi inviati alla macellazione.

Tali dati sono acquisiti mediante apposito documento cartaceo o elettronico contenente le seguenti informazioni:

- identificativo delle marche auricolari;
- data di nascita di ogni bovino;
- data di arrivo in allevamento;
- nazione di provenienza;
- sesso dei capi allevati.

Durante la fase di macellazione degli animali, gli stabilimenti di macellazione operano l'abbinamento tra l'allevamento di provenienza degli animali, il numero identificativo riportato sulla marca auricolare dell'animale e il codice di identificazione interno della carcassa secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente documento.

Quanto sopra esposto è registrato dallo stabilimento di macellazione e viene archiviato ai fini del controllo da parte dell'Organismo di Controllo designato.

La CO.BE.CA. srl – Società Semplice ai fini dell'autorizzazione all'etichettatura, accerta che il 100% dei numeri identificativi delle marche auricolari relative ai capi abbattuti si abbinino ai numeri identificativi delle marche auricolari comunicate dagli allevatori e inserite nella banca dati della CO.BE.CA. srl – Società Semplice.

La CO.BE.CA. srl – Società Semplice acconsente al rilascio dell'etichettatura solo per le carcasse e le relative pezzature i cui dati si abbinino perfettamente e che derivino da capi che, all'atto dell'accettazione in macello, siano accompagnati dall'autodichiarazione dell'allevatore in merito alla modalità di alimentazione e di utilizzo di Antibiotici (Allegato 04),e giungano da allevamenti di ingrasso in possesso della certificazione CreNBA.

Le carcasse e le relative pezzature derivanti dalle successive lavorazioni, provenienti da animali che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra per il rilascio della certificazione, non possono essere identificate con l'etichettatura facoltativa.

Gli stabilimenti di macellazione/sezionamento possono commercializzare carne bovina ad etichettatura in mezzene e/o quarti e/o sesti e/o tagli anatomici da essa derivati.

Le mezzene e/o quarti e/o tagli anatomici da essa derivati ad etichettatura venduti a terzi, sono accompagnate al punto vendita da un documento cartaceo emesso automaticamente dallo stabilimento di macellazione e riportante le informazioni indicate all'articolo 1 del presente disciplinare.



Gli stabilimenti di macellazione con annesso un laboratorio di sezionamento interno, possono vendere anche carne bovina in tagli anatomici e/o porzionati ad etichettatura.

Qualora lo stabilimento di macellazione venda ad un laboratorio di sezionamento della filiera carne bovina (Carcasse/Mezzene/Quarti) ad etichettatura, tutti i tagli anatomici dovranno essere accompagnati, oltre che dalle etichette opportunamente apposte nei vari tagli anatomici, anche dalla documentazione di trasporto riportante i dati della macellazione.

I tagli anatomici e/o porzionati ad etichettatura sono venduti sigillati, o confezionati in singole vaschette o in singole confezioni di imballaggio alle quali sono applicate delle etichette riportanti le informazioni indicate all'articolo 1 del presente disciplinare.

Alle confezioni costituenti il lotto di fornitura ad etichettatura, formato da carni bovine derivanti da più animali, sono applicate delle etichette riportanti le informazioni indicate all'articolo 1 del presente disciplinare.

Copia della documentazione di sistema viene conservata dalla CO.BE.CA. srl – Società Semplice ai fini dell'espletamento del controllo da parte dell'Organismo di Certificazione.

I punti vendita che vogliono esibire e vendere al dettaglio carne bovina ad etichettatura CO.BE.CA. srl possono esporre il certificato (Allegato 02) riportante le informazioni di cui all'art. 1 del presente disciplinare consegnata dallo stabilimento di macellazione o di sezionamento e sono tenuti a compilare il registro di carico/scarico carne (Allegato 05) o documentazione analoga.



ART. 3 - PRESCRIZIONI DALL'ALLEVAMENTO AI PUNTI VENDITA

Gli allevamenti, gli stabilimenti di macellazione, i laboratori di sezionamento e i punti vendita con l'adesione al presente disciplinare si impegnano al rispetto dello stesso e si obbligano a consentire agli ispettori e/o incaricati della CO.BE.CA. srl, muniti di idoneo tesserino o documento di identificazione da esibirsi a richiesta degli interessati, l'accesso nei propri locali, impianti e strutture per la verifica, di quanto previsto dal presente disciplinare e dell'osservanza dei patti, condizioni ed obblighi di cui al presente disciplinare.

Allevamento

Ogni allevamento facente parte della filiera sottoscrive, all'atto dell'iscrizione, l'accettazione delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare e deve:

- comunicare il/i tipo/i di stabulazione adottato per gli animali ed ogni eventuale successiva modifica. I tipi di stabulazione previsti ed ammessi sono:
 - 1. libera all'aperto.
 - 2. libera parzialmente all'aperto;
 - 3. libera stallina su lettiera:
 - 4. libera stallina su pavimento continuo;
 - 5. libera stallina su pavimento fessurato;

Ogni allevatore per garantire le informazioni riguardanti l'alimentazione priva di grassi di origine animale deve:

- alimentare tutti i capi in allevamento con alimenti senza grassi animali aggiunti (escluso il periodo di svezzamento per una durata massima di 4 mesi);
- acquistare mangimi, nuclei ed integratori da mangimifici in possesso di propria certificazione di prodotto per la produzione di alimenti privi di grassi animali;
- registrare la razione alimentare;
- archiviare e conservare, tutti i cartellini e i documenti di acquisto (D.D.T., fatture ecc.) dei mangimi, nuclei ed integratori acquistati ed esibirli alla richiesta dei tecnici incaricati delle verifiche dall'Organizzazione o dall'Organismo Indipendente per un periodo minimo di due anni;

Tale informazione deve essere sempre abbinata al periodo di permanenza in stalla (che non può essere inferiore agli ultimi 4 mesi di vita dell'animale).

L'allevatore si impegna inoltre a:

- 1. nella fase iniziale di adesione al disciplinare, comunicare l'elenco dei fornitori di mangimi e materie prime certificati per l'assenza di grassi animali, da un ente indipendente accreditato;
- 2. predisporre e aggiornare un registro di carico e scarico dei mangimi, nuclei ed integratori acquistati destinati ai bovini e delle materie prime prodotte in azienda e destinate ai bovini;
- 3. somministrare ai bovini solo alimenti e mangimi senza grassi animali aggiunti.

Inoltre nel caso di mangime prodotto in azienda, sia a partire da materie prime aziendali che da materie prime acquistate, l'allevamento deve:

- 1. acquistare esclusivamente materie prime prive di grassi animali aggiunti;
- 2. registrare le quantità di materie prime acquistate.

Al fine di garantire, nel corso dell'intero ciclo di allevamento o del periodo di ingrasso/ finissaggio, le informazioni riguardanti i trattamenti farmacologici ed in particolare di accertare che non avvengano trattamenti antibiotici o che siano in linea con i tempi di assenza dichiarati, l'allevatore deve:



- registrare i trattamenti farmacologici degli animali nell'apposito registro dei trattamenti, al fine di accertare per singolo capo il trattamento antibiotico;
- archiviare e conservare le prescrizioni veterinarie e la relativa documentazione dei trattamenti effettuati sui singoli capi come previsto dalla normativa vigente;
- identificare gli animali trattati.

Infine ai fini del rispetto del Benessere animale, gli Allevamenti di condizionamento ed ingrasso devono essere sottoposti allo *standard* di valutazione delbenessere del bovino da carne CReNBA (Centro di Referenza Nazionale peril Benessere Animale), previsto dal "Manuale per la valutazione del benessere e della biosicurezza nell'allevamento del bovino da carne".

L'allevamento sceglie un veterinario fra quelli qualificati da CReNBA per l'esecuzione della valutazione secondo lo standard CReNBA (elenco veterinari approvati al link http://www.izsler.it/izs_bs/allegati/4339/Valutatori%20bovino%20da%20carne%20CReNBA.pd).

Il veterinario qualificato CReNBA scelto effettua la valutazione in allevamento, compila la check list CReNBA e la trasmette allo stesso CReNBA che provvede all'elaborazione dei dati e al calcolo del grado di conformità.

Gli allevamenti che superano il punteggio minimo previsto dallo standard CReNBA sono giudicati conformi ai requisiti di benessere animale previsti e inseriti in una lista degli allevamenti conformi ai requisiti di benessere animale e quindi abilitati all'utilizzo della dicitura facoltativa "Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza Nazionale".

A tali allevamenti viene rilasciato il certificato rilasciato dal Centro di referenza nazionale che ha validità annuale.

Detta lista è poi utilizzata in fase di macellazione per individuare che il bovino provenga da un allevamento in possesso del predetto requisito.

Gli allevamenti che hanno raggiunto un punteggio inferiore a quello minimo previsto dallo standard CReNBA sono inseriti in una seconda lista e non sono autorizzati ad usare il logo CReNBA e pertanto gli animali provenienti da suddetti allevamenti non possono fruire del certificato e conseguentemente l'etichetta delle loro carcasse non potrà riportare la dicitura facoltativa "Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza Nazionale".

Annualmente gli allevamenti devono essere sottoposti a nuova verifica secondo la procedura sopra riportata e conseguentemente l'elenco degli allevamenti che hanno superato il punteggio minimo viene aggiornato dallo stesso CReNBA.

I soli allevamenti che hanno ottenuto e mantenuto il punteggio minimo previsto hanno la possibilità di utilizzare il logo CReNBA per l'etichettatura facoltativa dei loro capi.

Qualora nel corso delle verifiche annuali il punteggio dovesse scendere sotto il limite previsto è fatto divieto di utilizzare il logo CReNBA e qualsivoglia riferimento all'omonimo *standard* e conseguentemente a livello di macello non è consentito l'utilizzo in etichetta della dicitura facoltativa.

Le carni derivate da animali allevati da allevamenti che non hanno ottenuto il certificato CReNBA o che alla scadenza dell'anno non ottengono un nuovo certificato non possono in alcun modo essere etichettate con l'informazione facoltativa "Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza Nazionale".

All'atto della cessione dei capi destinati alla macellazione, l'allevatore deve:

- 1. identificare la movimentazione del capo secondo la normativa vigente;
- 2. consegnare al macello di riferimento l'allegato 4 debitamente compilato;
- 3. aggiornare apposito registro (in ottemperanza al D.M. 18 luglio 2001) dove per ogni capo è indicato, lo stabilimento di macellazione a cui sono destinati gli animali.



Stabilimento di Macellazione

Ogni stabilimento di macellazione convenzionato, sottoscrive una convenzione in cui si impegna a rilevare, al momento della macellazione, per ogni animale la cui carne è destinata all'etichettatura, le seguenti informazioni:

- 1. numero identificativo della marca auricolare del bovino vivo;
- 2. sesso dell'animale;
- 3. paese e regione di nascita;
- 4. razza o tipo genetico del capo macellato;
- 5. data di macellazione;
- 6. denominazione e sede dell'allevamento da cui proviene l'animale;
- 7. codice di identificazione interno della carcassa;
- 8. categoria dell'animale macellato;
- 9. attestazione allevatore (Allegato 04).

Durante la fase di macellazione degli animali, gli stabilimenti di macellazione all'atto della ricezione devono generare il lotto di produzione in maniera tale da collegare l'allevamento di provenienza degli animali, il numero identificativo riportato sulla marca auricolare dell'animale, il codice di identificazione interno della carcassa ed il numero di macellazione della carcassa.

In sede di macellazione gli abbinamenti devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- tutti gli animali inviati dall'allevamento allo stabilimento di macellazione, devono essere identificati dal documento accompagnatorio come previsto dal D.P.R. 30 aprile 1996 n° 317 e successivi aggiornamenti;
- durante il trasferimento degli animali nella gabbia di stordimento, un tecnico incaricato dello stabilimento di macellazione deve provvedere a rilevare il numero identificativo della marca auricolare di ciascun soggetto e a trascriverlo su una apposita scheda giornaliera abbinando tale numero al codice progressivo interno dello stabilimento di macellazione;
- dall'apprendimento, fase immediatamente successiva allo stordimento, gli animali devono procedere appesi uno ad uno lungo un binario unico, pertanto il metodo di identificazione esclude la possibilità di assegnazioni errate;
- dopo l'eviscerazione e l'asportazione della pelle, la carcassa deve essere identificata da specifiche etichette riportanti il nome dello stabilimento di macellazione, il codice identificativo interno di macellazione, la settimana di macellazione;
- al termine della linea di macellazione, contemporaneamente alla rilevazione del peso e alla valutazione di ogni carcassa per categoria, per conformazione e stato di ingrassamento ai sensi dell'allegato IV regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni carcassa deve essere ulteriormente verificata per accertare la corretta applicazione delle etichette riportanti i codici progressivi interni di macellazione (n° 5 etichette per mezzena).
- nella fase di stoccaggio delle mezzene queste devono essere facilmente identificabili (n° 5 etichette per mezzena cfr. Allegato 01).

In sede di macellazione il macello deve compilare la scheda di macellazione in maniera tale da mantenere la rintracciabilità delle informazioni sopra elencate, attestando anche la presenza della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento dei capi proveniente dagli allevamenti.

Le informazioni minime da inserire nella scheda di macellazione sono le seguenti:

- Numero Matricola
- Conferente
- Kg P.M. caldo



- Kg P.M. freddo
- Data Nascita
- Data di ingresso presso l'ultima azienda
- Classifica
- Presenza autocertificazione riportante modalità di alimentazione, modalità di utilizzo di antibiotici e possesso certificato CreNBA in corso di validità (cfr. Allegato 4)
- Presenza certificazione CreNBA
- Numero di macellazione
- Lotto di produzione

All'atto della cessione del capo destinato all'etichettatura, lo stabilimento di macellazione deve far pervenire alla CO.BE.CA. srl le informazioni relative al capo entro 72 ore dalla macellazione e, in ogni caso, prima dell'invio della fornitura a:

- punto vendita di destinazione;
- laboratorio di sezionamento di destinazione;
- clienti terzi.

Ricevuta l'autorizzazione alla stampa dell'etichetta di origine (Allegato 2), lo stabilimento di macellazione deve provvedere alla cessione delle carcasse/mezzene/quarti all'azienda acquirente, registrando almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi del soggetto acquirente;
- lotto ceduto:
- estremi del certificato di etichettatura:
- data della movimentazione;
- tipologia di prodotto ceduto (carcassa/mezzena/quarto);
- peso del prodotto ceduto.

Le carcasse, le mezzene e i quarti destinati ai laboratori di sezionamento oppure ai punti vendita appartenenti alla filiera devono essere accompagnati dall'etichetta di Origine (Allegato 02) rilasciata automaticamente dallo stabilimento di macellazione, a ciò appositamente autorizzato dalla CO.BE.CA. srl, riportante le informazioni di cui all'art. 1.

Laboratorio di sezionamento

Ogni laboratorio di sezionamento convenzionato, sottoscrive una convenzione in cui si impegna a rilevare, al momento della ricezione da parte del macello degli animali destinati all'etichettatura, le informazioni per singolo capo riportate all'art. 1 del presente disciplinare.

Nel caso in cui il laboratorio di sezionamento lavori capi idonei all'etichettatura, deve lavorare un animale alla volta e creare un lotto di fornitura abbinato ad ogni singola marca auricolare del bovino macellato e il codice identificativo interno della carcassa attribuendogli un codice di fornitura e deve registrare su supporto cartaceo e/o elettronico i pesi e il codice identificativo interno della carcassa e/o mezzene e/o quarti lavorati che formeranno il lotto di fornitura.

Per non incorrere in errori, il laboratorio di sezionamento interno deve lavorare un lotto di fornitura/bovino per volta.

I tagli anatomici e/o i porzionati, costituenti il lotto di fornitura ottenuti dal laboratorio di sezionamento, sono inviati mediante nastro trasportatore al reparto di confezionamento,



debitamente separate da eventuali altre lavorazioni in corso, dove vengono pesati e confezionati.

Il confezionamento può essere effettuato:

- in vaschette:
- in confezioni di imballaggio;
- in carrelli a griglie d'acciaio inviati sigillati al Punto Vendita;
- in confezioni sottovuoto o in convezioni ATM.

Ogni confezione è identificata con un codice riportante il lotto di fornitura, prodotto attraverso il Sistema di Gestione informatico in grado di abbinare ad esso l'etichetta riportante le informazioni di cui all'art. 1.

Nel caso in cui il cliente richieda una fornitura ad etichettatura costituita da carni bovine derivanti da più animali, lo stabilimento di macellazione identifica con un apposito codice la fornitura e registra i codici interni di identificazione delle carcasse costituenti la fornitura (lotto), verificando che siano omogenee, per le caratteristiche previste dall'art. 1.

Il laboratorio di sezionamento, all'atto dell'etichettatura, provvede ad inviare le informazioni del lotto alla CO.BE.CA. srl ai fini dell'autorizzazione alla stampa delle etichette, e ricevuta la conferma, provvede all'applicazione nelle confezioni.

Punti vendita

Ogni punto vendita convenzionato, sottoscrive una convenzione in cui si impegna a rispettare quanto previsto nel presente disciplinare.

I punti vendita che vogliono esibire e vendere al dettaglio carne bovina ad etichettatura CO.BE.CA. srl, possono esporre il certificato (Allegato 02) seguendo le seguenti prescrizioni:

- all'atto della ricezione del prodotto di filiera, il punto vendita deve registrare l'avvenuta presa in carico nel registro di carico/scarico carne (Allegato 05).
- in sede di stoccaggio del prodotto di filiera, il punto vendita deve garantire, mediante opportune modalità, la corretta segregazione del prodotto, ed in particolare:
 - all'atto della ricezione delle carcasse/mezzene/quarti o tagli anatomici sezionati, il responsabile del punto vendita deve assicurarsi della presenza e conformità delle etichette apposte dal macello o dal laboratorio di sezionamento in sede di macellazione o di confezionamento;
 - stoccare in cella di stoccaggio le carcasse/mezzene/quarti in maniera visibilmente distinta da altri prodotti presenti al Punto vendita;
 - all'atto della lavorazione della carne, l'operatore deve provvedere a lavorare una carcassa/mezzena/quarto alla volta, esibendo in prossimità dell'area di lavorazione l'evidenza della carne in lavorazione;
 - i tagli anatomici provenienti dalla lavorazione devono essere segregati ed identificati mediante l'apposizione di elementi che forniscano evidenza del lotto di riferimento;
 - all'atto dell'esposizione presso il punto vendita, l'operatore deve provvedere ad identificare ogni singolo taglio anatomico con l'identificativo del certificato di riferimento.



ART. 4- IL SISTEMA INFORMATIVO

La CO.BE.CA. srl si è dotata in un sistema informativo interno tale da verificare la congruità delle informazioni trattate nell'art. 3 del presente disciplinare.

In particolare nello schema seguente sono riportate le informazioni gestite e verificate dalla CO.BE.CA. srl ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'etichettatura.

Operatore	Informazione veicolata	Controllo		
	Dati anagrafici allevamento:	Presenza regolare richiesta iscrizione alla		
	Tipologia di stabulazione	filiera		
	Tipotogia ai siabilazione	Tipologia di stabulazione		
	Dati identificativi capo: nascita ingresso in stalla uscita dalla stalla (Registro di stalla)	Congruenza con informazioni presenti nella BDN		
Allevamento	Razione alimentare	Presenza autodichiarazione		
Allevamento	Certificazione CreNBA	Presenza del certificato in corso di validità per gli stabilimenti di condizionamento ed ingrasso Verifica ai fini del mantenimento dei requisiti effettuata da Veterinario abilitato		
		Verifica Registro trattamenti;		
	No Antibiotic	Prescrizioni veterinarie		
		Corretta gestione capo/i in azienda		
	Dati anagrafici macello	Presenza regolare richiesta iscrizione alla filiera		
	Dati identificativi allevamenti appartenenti alla filiera distintamente per le informazioni che intendono garantire	Solo allevamenti censiti		
Macello	Documentazione di ricezione capi (marca auricolare, autocertificazione alimentazione, assenza di trattamenti antibiotici, certificato CreNBA)	Verifica corretto censimento capo e tempi di permanenza in allevamento per ciascuna informazione prevista		
	Identificazione macellazione	Verifica accoppiamento n° macellazione/allevamento di provenienza/marca auricolare/peso carcassa/lotto		
		Verifica accoppiamento macellazione/animale e relativa periodo di trattamento Antibiotico		
	N° certificati emessi	Verifica n° certificato/lotto di produzione		
	Identificazione azienda acquirente	Verifica destinatario certificato emesso		
	Dati anagrafici laboratorio di sezionamento	Presenza regolare richiesta iscrizione alla filiera		
Laboratorio di sezionamento	Dati identificativi macelli appartenenti alla filiera	Solo macelli censiti		
	Documentazione di ricezione mezzene, quarti, sesti e modalità di acquisizione delle informazioni	Solo in presenza etichettatura volontaria		
	Identificazione lavorazione	Verifica accoppiamento n° macellazione/macello di provenienza/marca auricolare/peso carcassa/lotto Verifica bilancio di massa tra peso totale del		
		lotto di produzione/somma pesi singole confezioni		
	Identificazione azienda acquirente	Verifica destinatario eventuale certificato		



		emesso.
Punti vendita	Dati anagrafici punti vendita	Presenza regolare richiesta iscrizione alla filiera
	N° di certificati ricevuti	N° di certificati ricevuti

La CO.BE.CA. srl acquisisce le informazioni gestite dal sistema informativo nel rispetto delle modalità operative all'articolo precedente:

Allevamenti

Gli allevamenti veicolano mediante documento cartaceo o elettronico, le seguenti informazioni:

- 1. identificativo allevamento;
- 2. identificativo delle marche auricolari;
- 3. attestazione allevatore in merito alla razione alimentare utilizzata, al periodo di non utilizzo di antibiotici e alla presenza di certificazione CreNBA

Mangimifici con propria certificazione di prodotto per il requisito senza grassi animali aggiunti

Se il mangimificio possiede la certificazione di prodotto ciò è sufficiente per poter essere iscritti nell'elenco mangimifici qualificati tenuti dalla CO.BE.CA. srl che si impegna ad acquisire annualmente dai suddetti mangimifici una copia della certificazione di conformità rilasciata dall'organismo terzo.

L'elenco dei mangimifici qualificati è fornito agli allevamenti aderenti al presente disciplinare.

Gli allevamenti devono acquisire i mangimi esclusivamente dai mangimifici qualificati.

Macelli

I macelli veicolano mediante documento cartaceo o elettronico, le seguenti informazioni:

- 1. identificativo dell'allevamento di provenienza dei capi;
- 2. identificativo delle marche auricolari;
- 3. data di nascita di ogni bovino;
- 4. data di arrivo in allevamento;
- 5. nazione di provenienza;
- 6. sesso dei capi allevati;
- 7. categoria dell'animale macellato;
- 8. attestazione allevatore in merito alla razione alimentare utilizzata
- 9. attestazione allevatore in merito ai trattamenti antibiotici somministrati al singolo capo
- 10. presenza certificazione CreNBA dell'allevatore
- 11. n° di macellazione
- 12. n° di lotto di macellazione
- 13. identificativo del certificato emesso

Per quanto riguarda l'informazione "Razza" o "Tipo genetico", qualora l'Organizzazione stabilisca di indicare l'informazione facoltativa "Tipo genetico", è cura del macello adottare la seguente provcedura:

L'informazione "Tipo genetico" viene registrata nel sistema informatico dello stabilimento di macellazione rilevandola dal passaporto Certificato di Intervento Fecondativo - CIF sul quale è riportata la razza del padre.

In particolare, per i bovini nati in Italia, l'informazione "Tipo Genetico" può essere usata se il capo è accompagnato allo stabilimento di macellazione, oltre che dal passaporto, anche dal CIF, documento da cui è possibile desumere l'informazione.

Nel caso in cui non sia possibile risalire alla razza del padre si utilizza la dicitura "Tipo genetico:



incrocio".

In particolare, per i bovini di origine francese, poiché il passaporto riporta, tra l'altro, il numero di identificazione e in forma codificata la razza del padre è possibile riportare in etichetta la dizione "Tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)".

Per i bovini con passaporto francese, inoltre, è possibile procedere come segue:

- Caso A i codici razziali del padre e della madre, riportati sul passaporto, sono gli stessi: l'informazione può essere espressa come: "Tipo genetico: (indicazione della razza del padre). È chiaro che detta possibilità è estesa anche a bovini con passaporto italiano qualora si accerti dal passaporto o dalla BDN che anche la madre è ascrivibile alla medesima razza del padre;
- Caso B i codici razziali del padre e della madre, riportati sul passaporto, sono diversi: l'informazione va espressa come "tipo genetico: incrocio di (indicazione della razza del padre). Qualora lo spazio a disposizioni in etichetta per tale informazione non sia sufficiente, modalità analoghe per riportare l'informazione medesima possono essere:
 - o tipo genetico: inc. di (seguito dalla razza del padre);
 - "incrocio di (seguito dalla razza del padre)";
 - o "incrocio (seguito dalla razza del padre)".
- Caso C i codici razziali del padre e della madre sono diversi ed il passaporto riporta nel campo "Type racial" l'indicazione "Croisè": anche in questo caso l'informazione va espressa come "tipo genetico: incrocio di (indicazione della razza del padre).

Per questi due ultimi casi (B e C), si può esprimere l'informazione alternativa: "tipo genetico: incrocio".

Qualora invece l'Organizzazione stabilisca di indicare l'informazione facoltativa "Razza" è cura del macello adottare la seguente procedura:

L'informazione "Razza" viene registrata nel sistema informatico dello stabilimento di macellazione quando l'animale è accompagnato allo stabilimento di macellazione, oltre che dal passaporto e dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, da un documento rilasciato da un Ente preposto ufficialmente riconosciuto, che ne attesti l'iscrizione al Libro Genealogico o che sia figlio di genitori entrambi iscritti al Libro. In quest'ultimo caso la verifica dell'informazione "razza" deve essere, in ogni caso, effettuata secondo le modalità indicate dall'Associazione che detiene il libro genealogico;

Per i bovini di origine francese, l'informazione "Razza" è utilizzabile solo se al momento dell'avvio del bovino allo stabilimento di macellazione, l'allevatore consegna, oltre al passaporto e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, anche il "Certificat de filiation genetique etabili par l'etat civil bovin (ECB)" dal quale si evince, tra l'altro, la matricola e la razza del padre e della madre.

I documenti attestanti quanto sopra sia per garantire la veridicità dell'informazione "tipo genetico", sia "razza" sono conservati dallo Stabilimento di macellazione per 2 anni, a disposizione per presa visione dei tecnici ispettori incaricati dell'autocontrollo, o del controllo da parte degli Organismi Indipendenti, per verificare la veridicità dell'informazione al momento dell'inserimento dei dati nel sistema informatico.

Il macello attribuisce alla fornitura automaticamente un numero di lotto unico e progressivo abbinato al numero identificativo della marca auricolare di ogni bovino macellato inserendolo nella scheda di macellazione giornaliera.

Il numero di lotto di fornitura è costituito da un numero progressivo codificato dal macello emittente il certificato.

Con il termine di lotto di fornitura il macello identifica l'animale e le informazioni ad esso



abbinate.

Nel Certificato emesso viene indicato anche il termine di validità dello stesso in funzione delle potenzialità di vendita del punto vendita, ma in ogni caso con una data massima di 30 gg dalla consegna.

Lo stabilimento di macellazione all'atto dell'emissione del certificato comunica alla CO.BE.CA. srl il numero di lotto di fornitura attribuito al certificato emesso, riportante una completa descrizione dell'animale (informazioni obbligatorie e facoltative così come previsto al precedente art.1) che costituisce il lotto di fornitura.

Laboratori di sezionamento

I laboratori di sezionamento inviano, mediante documento cartaceo o elettronico, alla CO.BE.CA. le seguenti informazioni:

- 1. identificativo del macello di riferimento;
- 2. identificativo del lotto di macellazione;

identificativo del lotto di produzione.

Punti Vendita

La gestione delle informazioni da parte dei punti vendita avviene mediante documentazione cartacea ed in particolare al fine di mantenere a rintracciabilità e il rispettivo bilancio di massa mediante l'uso dell'allegato 5 (registro di carico e scarico)

ART. 5 - AUTOCONTROLLO

La CO.BE.CA. srl, effettua l'autocontrollo presso:

- gli allevamenti facenti parte della filiera,
- gli stabilimenti di macellazione convenzionati,
- i laboratori di sezionamento.
- i punti vendita,
- se stessa.

per accertare la veridicità di quanto comunicato e per il rispetto degli articoli del presente disciplinare.

Nel presente capitolo si descrivono le modalità operative per ogni singola fase della filiera applicate dalla CO.BE.CA. srl, nei confronti dei soggetti di cui sopra.

Tutte le attività in autocontrollo prevedono che l'operatore incaricato rediga un verbale riportante gli elementi oggetto del controllo espletato; l'originale di tale verbale viene archiviato presso la CO.BE.CA. srl, copia viene rilasciata al titolare dell'allevamento, dello stabilimento di macellazione, del laboratorio di sezionamento o punto vendita oggetto della visita.

Di seguito sono dettagliati i requisiti controllati e le relative modalità di controllo, la frequenza e la gestione delle non conformità, sono indicate nella Matrice del Piano dei controlli di cui all'allegato 06.

Autocontrollo presso gli allevamenti

Controllo iniziale

All'atto della ricezione della domanda di adesione al disciplinare di etichettatura la CO.BE.CA. srl, dopo la verifica documentale attestante la corretta e completa compilazione della domanda, verifica la corrispondenza di quanto dichiarato con la realtà aziendale mediante verifica in campo.

• L'oggetto della verifica corrisponde a:



- corrispondenza dati anagrafici allevamento richiedente;
- presenza autorizzazioni sanitarie;
- corrispondenza a tipologia di stabulazione;
- razione alimentare dichiarata;
- eventuale presenza certificato CReNBA;
- consistenza allevamento.

La CO.BE.CA. srl, all'atto dell'accettazione della domanda, verifica l'elenco fornitori di mangimi e materie prime dichiarati e la presenza della certificazione di prodotto rilasciata da un Ente terzo accreditato in merito sia al "Non utilizzo di grassi animali".

Effettuata suddetta verifica aggiorna l'elenco fornitori.

Sorveglianza

La CO.BE.CA. srl con frequenza di cui all'allegato 06, provvede a verificare i seguenti punti critici:

- Identificazione e movimentazione dei capi:
 - o corretta gestione del Registro di stalla verificando la corrispondenza con:
 - capi presenti in allevamento;
- capi movimentati;
 - destinatario capi in uscita;
 - tempo di permanenza capo in allevamento;
 - razze presenti in allevamento;
 - o BDN.
- Alimentazione:
 - o Corretta gestione della razione alimentare verificando:
 - Aggiornamento razione alimentare rispetto a quella comunicata alla CO.BE.CA. srl;
 - Archiviazione documentazione di acquisto mangimi e/o materie prime;
 - Archiviazione e corretta gestione cartellini identificativi dell'alimento;
 - Assenza di mangimi o integratori contenenti grassi animali;
 - Corretta segregazione dell'alimento presente in allevamento;
 - Rispetto degli acquisti da fornitori qualificati.
- Allevamento degli animali secondo le modalità definite:
 - Stabulazione:
 - Verifica corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di domanda e realtà aziendale:
 - o Trattamenti antibiotici:
 - Verifica registro dei trattamenti farmacologici;
 - Verifica delle modalità di gestione del capo trattato;
 - Presenza delle ricette del medico veterinario;
 - Eventuale gestione dell'armadietto dei farmaci;
 - Verifica tempi di sospensione del farmaco.
- Identificazione capi in uscita dall'allevamento periodo di allevamento:
 - capi movimentati;
 - destinatario capi in uscita;
 - tempo di permanenza capo in allevamento;
 - presenza documentazione cogente per la movimentazione dei capi;
 - corretto aggiornamento del registro di stalla;
 - presenza di autodichiarazione in merito alla modalità di alimentazione senza grassi animali.



Al fine di garantire la veridicità delle informazioni riportate sull'etichetta riguardo all'assenza di grassi di origine animale, la CO.BE.CA. srl esercita in autocontrollo due prelievi l'anno alla mangiatoia di razione alimentare in ogni allevamento attraverso propri tecnici ispettori e/o incaricati.

Le metodiche di analisi usate per la ricerca di grassi d'origine animale aggiunti sono le seguenti:

- 1. Estrazione della sostanza grassa NGD B4-76;
 - UNI 22605- 92 (per oli e grassi estraibili previa idrolisi acida);
- 2. Analisi della frazione sterolica dell'insaponificabile NGD C 71-1989;
- 3. Colesterolo NGD C 72-1989;
- 4. Estrazione sostanza grassa (unico metodo): determinazione di oli e grassi greggi parte B: Direttiva 98/64/CE del 03.09.1998- Procedimento A (oli e grassi greggi estraibili direttamente) e Procedimento B (oli e grassi greggi totali previa idrolisi acida).

Limiti di accettabilità:

- 1. mangime per bovini (esclusi gli unifeed) " percentuale relativa di colesterolo ≤ 1.5 % sulla frazione sterolica e/o contenuto di colesterolo ≤ 200 mg/Kg sul grasso estratto";
- 2. unifeed "percentuale relativa di colesterolo ≤ 1,5 % sulla frazione sterolica e/o contenuto di colesterolo 600 mg/Kg sul grasso estratto.

Autocontrollo presso i macelli

Controllo iniziale

All'atto della ricezione della domanda di adesione al disciplinare di etichettatura la CO.BE.CA. srl, dopo la verifica documentale attestante la corretta e completa compilazione della domanda, verifica la corrispondenza a quanto dichiarato con la realtà aziendale mediante verifica in campo.

L'oggetto della verifica riguarda la:

- corrispondenza dati anagrafici macello richiedente;
- presenza autorizzazioni sanitarie;
- presenza sistema contenente:
 - o anagrafica aggiornata allevamenti aderenti al Disciplinare suddivisi per categoria;
 - o anagrafica aggiornata dei laboratori di sezionamento aderenti al disciplinare;
 - o anagrafica aggiornata Punti Vendita aderenti al Disciplinare.

Sorveglianza

Il responsabile del macello, verifica la documentazione cartacea presente in accettazione le informazioni descritte al capitolo 4, e provvede alla registrazione delle stesse nel sistema informativo. Tale sistema è strutturato in modo tale che, qualora non sia presente anche solo una delle informazioni necessarie per garantire il rispetto delle informazioni inserite in etichetta e previste al capitolo 1, l'addetto della CO.BE.CA. srl non rilascia l'autorizzazione alla stampa dell'Etichetta di Origine.

Ai fini dell'autocontrollo sull'attività del macello, la CO.BE.CA. srlmette a disposizione i propri tecnici incaricati al fine dello svolgimento delle attività previste nell'allegato 06 al presente documento e provvede a verificare i seguenti punti critici:

- Accettazione bovini:
 - o identificazione azienda di provenienza verificando:
 - se azienda aderente al disciplinare;
 - la tipologia di azienda;
 - la provenienza dei capi (da aziende iscritte/non iscritte);
 - o presenza documentazione di accompagnamento del capo/i in ingresso;
 - o corrispondenza delle informazioni contenute nella documentazione con animali in entrata;



- o presenza di autodichiarazione in merito alla modalità di alimentazione senza grassi animali:
- o presenza di autodichiarazione in merito ai trattamenti antibiotici effettuati;
- o presenza di autodichiarazione di possesso di certificato CreNBA in corso di validità;
- o registrazione capi in ingresso.

• Macellazione:

- o In fase di macellazione si verifica in autocontrollo la corretta gestione di tale fase così come descritta al Capitolo 3 del presente disciplinare, ed in particolare:
 - abbinamento tra marca auricolare e n° di macellazione;
 - compilazione della scheda di macellazione giornaliera;
 - registrazione dei capi destinati all'etichettatura.
- Identificazione carcasse/mezzene/quarti etichettatura:
 - o In sede di autocontrollo la CO.BE.CA. srl provvede a verificare:
 - corretta applicazione delle etichette identificative sulle mezzene destinate ad etichettatura;
 - corretta compilazione delle etichette;
 - corretta rilevazione e registrazione del peso delle carcasse/mezzene/quarti;
 - modalità di trasmissione alla CO.BE.CA. srl delle carcasse destinate ad etichettatura;
 - richiesta entro i tempi previsti al Capitolo 3 dell'autorizzazione alla stampa dell'Etichetta di Origine.
- Vendita carcasse/mezzene/quarti
 - o All'atto della vendita la CO.BE.CA. srl provvede a verificare:
 - Documentazione attestante la cessione delle carcasse/mezzene/quarti in particolare:
 - Soggetto acquirente;
 - tipologia e peso di prodotto ceduto (lotto/identificativo capo, tipologia di "taglio" carcasse/mezzene/quarti);
 - bilancio di massa tra peso capo macellato e peso carcasse/mezzene/quarti ceduti;
 - presenza e corretta compilazione Etichetta di origine nella documentazione accompagnatoria;
 - corrispondenza tra informazioni presenti nel certificato e carcasse/mezzene/quarti ceduti;
 - presenza autorizzazione alla stampa Etichetta di origine.

Autocontrollo presso i laboratori di sezionamento

Controllo iniziale

All'atto della ricezione della domanda di adesione al disciplinare di etichettatura la CO.BE.CA. srl, dopo la verifica documentale attestante la corretta e completa compilazione della domanda, verifica la corrispondenza a quanto dichiarato con la realtà aziendale mediante verifica in campo.

L'oggetto della verifica corrisponde a:

- corrispondenza dati anagrafici laboratorio di sezionamento richiedente;
- presenza autorizzazioni sanitarie;
- presenza sistema contenente:
 - o anagrafica aggiornata macelli aderenti al Disciplinare;
 - o anagrafica aggiornata Punti Vendita aderenti al Disciplinare.

Sorveglianza

Il responsabile del Laboratorio di sezionamento, verifica la documentazione cartacea presente in



accettazione le informazioni descritte al capitolo 4, e provvede alla registrazione delle stesse nel sistema informativo.

Ai fini dell'autocontrollo sull'attività del Laboratorio, la CO.BE.CA. srl mette a disposizione i propri tecnici incaricati al fine dello svolgimento delle attività previste nell'allegato 06 al presente documento e provvede a verificare i seguenti punti critici:

- Accettazione carcasse/mezzene/quarti:
 - o identificazione macello di provenienza verificando se macello aderente al disciplinare;
 - o presenza documentazione di accompagnamento del capo/i in ingresso (Etichetta di origine);
 - o corrispondenza delle informazioni contenute nella documentazione con animali in entrata;
 - o presenza di autodichiarazione del macello in merito all'invio di capi idonei all'etichettatura;
 - o registrazione capi in ingresso.

Sezionamento

- Lavorazione capo per capo
- o Corretta identificazione dei lotti di produzione (cfr. art. 3)
- o Bilancio di massa tra carcassa/mezzene/quarti lavorati e prodotto sezionato inviato al confezionamento
- o Verifica accoppiamento n° macellazione/macello di provenienza/marca auricolare/peso carcassa/lotto

• Confezionamento

- o Identificazione lotti di produzione/confezionamento
- o Bilancio di massa tra tagli anatomici ricevuti dal sezionamento e prodotto confezionato
- o Conformità delle etichette applicate

• Vendita confezioni

- o All'atto della vendita la CO.BE.CA. srl provvede a verificare:
 - Documentazione attestante la cessione delle confezioni in particolare:
 - Soggetto acquirente;
 - tipologia e peso di prodotto ceduto (lotto/identificativo, tipologia di "taglio" capo di provenienza);
 - conformità delle informazioni previste all'art. 1 con il lotto di produzione
 - bilancio di massa tra peso capo lavorato e peso confezioni prodotte;
 - corrispondenza tra informazioni presenti nel certificato e lotto di produzione lavorato.

Autocontrollo presso i Punti vendita

Controllo iniziale

All'atto della ricezione della domanda di adesione al disciplinare di etichettatura la CO.BE.CA. srl, dopo la verifica documentale attestante la corretta e completa compilazione della domanda, verifica la corrispondenza a quanto dichiarato con la realtà aziendale mediante verifica in campo.

L'oggetto della verifica corrisponde a:

- corrispondenza dati anagrafici del Punto vendita richiedente;
- presenza autorizzazioni sanitarie;
- presenza registro carico/scarico carni.

Sorveglianza



- Accettazione carne:
 - o presenza documentazione di accompagnamento della carne in cui sia verificabile:
 - dati anagrafici del Macello fornitore (solo macelli censiti) e del laboratorio di sezionamento (solo laboratori censiti);
 - identificativo del capo/prodotto sezionato/ confezionato in ingresso;
 - tipologia e peso del capo acquisito;
 - corrispondenza tra capo in entrata e certificato veicolato;
 - o presenza corretta identificazione sulla carne in ingresso:
 - corretta apposizione delle etichette;
 - corrispondenza tra dati informativi nelle etichette apposte sulla carcassa e dati riportati nell'Etichetta di origine;
 - aggiornamento registro di carico/scarico carne;
- Conservazione "carne":
 - modalità di identificazione delle carcasse/mezzene/quarti/prodotto sezionato/ confezionato (mantenimento etichette apposte dal Macello/Laboratorio di sezionamento);
 - o modalità di identificazione delle carni lavorate/sezionate (presenza di elementi identificativi in grado di identificare, capo di provenienza e n° Etichetta di Origine di riferimento)
- Lavorazione della "carne":
 - o lavorazione della carcassa/mezzena/quarto come indicato al art. 3 del presente disciplinare;
 - o presenza di elementi identificativi all'atto della lavorazione della carne tali da garantire la rintracciabilità del capo in fase di lavorazione;
- Esposizione della Carne
 - o rispetto delle indicazioni riportate all'art. 3 del presente disciplinare
- Vendita carne:
 - Verifica Bilancio di massa tra carne venduta e carne acquistata (Registro di carico scarico delle carni)

Autocontrollo presso la CO.BE.CA. srl

- Qualifica soggetti di filiera:
 - o Archiviazione della documentazione di richiesta di accesso da parte degli operatori;
 - o Presenza documentazione di autocontrollo (verifica iniziale);
 - o Attribuzione di codice univoco ai soggetti di filiera;
- Aggiornamento elenchi dei soggetti di filiera (Allevamenti, Macelli, laboratori di sezionamento e Punti vendita)
 - o Aggiornamento elenchi fornitori di mangimi e materie prime
- Gestione banca dati:
 - o verifica gestione marche auricolari dei capi macellati:
 - o corrispondenza alle etichette di origine autorizzate;
 - o conformità ai tempi di comunicazione di richiesta di autorizzazione all'etichettatura;
- Gestione etichette:
 - o verifica modalità di autorizzazione all'etichetta:
 - Allineamento tra dati del capo comunicati dal macello con informazioni relative al capo in BDN;
- Esecuzione autocontrollo:
 - Rispetto delle modalità operative previste nel presente capitolo e nel relativo allegato:
 - esecuzione delle verifiche ispettive e controlli analitici;
- Applicazione sanzioni:



- Rispetto delle modalità operative previste nel presente capitolo e nel relativo allegato:
 - Qualora l'operatore incorra in non conformità di tipo Essenziale (cfr. Allegato 6) per tre volte consecutive e non provveda a trattare adeguatamente la Non conformità Essenziale, la CO.BE.CA. srl Società Semplice, provvede all'esclusione dalla filiera per un periodo minimo di 2 anni.

Tutte le organizzazioni di filiera, al fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare, sono tenute a conservare copia della documentazione di sistema per almeno 2 anni mettendola a disposizione del personale della CO.BE.CA. srlper le procedure di autocontrollo e delle autorità preposte ai controlli.

ART. 6 – COMUNICAZIONI TRASMESSE ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO

La CO.BE.CA. srl farà pervenire quadrimestralmente all'organismo di certificazione ,mediante documentazione cartacea e/o elettronica, le informazioni riferite a:

- Soggetti aderenti alla filiera suddivisi per categoria;
- Elenco mangimifici qualificati;
- Etichette di origine emesse.

L'organismo di certificazione archivia tale documentazione come previsto dal D.M. n.876 del 16 gennaio 2015.

Copia delle documentazione emessa dovrà essere tenuta da ciascun operatore aderente al presente disciplinare per almeno 2 anni archiviata su supporto cartaceo o archiviata su supporto elettronico e dovrà essere a disposizione del personale dell'organismo di certificazione per le procedure di controllo.

ART. 7 - DESIGNAZIONE DELL'ORGANISMO TERZO DI CONTROLLO

La CO.BE.CA. srl, ha designato quale Organismo Indipendente di Controllo la "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l." di Roma.

La conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17065:12 dell'organismo designato è attestata dal Certificato di accreditamento ACCREDIA – Sistema Italiano di Accreditamento.

ART. 8 - REQUISITI DI ADESIONE

Alla filiera CO.BE.CA. srl non possono aderire coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

Il divieto permane:

- per un periodo di tempo di sei mesi con decorrenza dalla data di notifica del verbale di illecito, nel caso di sanzioni amministrative;
- per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore ai due anni;
- per un periodo di cinque anni a partire dalla data della sentenza di condanna.

L'attestazione di quanto previsto al presente articolo, può avvenire per autocertificazione ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 9 - CARATTERISTICHE DEL LOGO E MODALITÀ DI APPOSIZIONE DEL LOGOTIPO DELL'ORGANIZZAZIONE SULLE CARNI

Il logo è lessicalmente composto dalle parole "CO.BE.CA. srl"

Graficamente il logo è costituito dalla scritta CO.BE.CA. in maiuscolo, seguito dall'acronimo srl in



minuscolo al di sotto della quale compare la scritta COMMERCIO E LAVORAZIONE CARNI tutto in minuscolo di carattere ½ della scritta CO.BE.CA.



Il logo è applicato sulle etichette della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina e Certificato.


Il logo può essere applicato:

- sulle mezzene di bovino, mediante applicazione di bolli ad inchiostro, al momento dell'invio al punto vendita di destinazione;
- sui tagli, mediante etichette in carta o altro materiale di dimensioni varie;
- sul materiale di confezionamento;
- sul materiale pubblicitario utilizzato per la comunicazione al consumatore.

Il logo è di esclusiva proprietà della CO.BE.CA. srl che ha il compito della tutela, salvaguardia ed applicazione.



ALLEGATO 1: punti di applicazione delle etichette riportanti il codice identificativo interno della carcassa





ALLEGATO 2: Esempio di Etichetta di origine – informazione per il consumatore - Certificato



Carni Bovine Certificato per il consumatore

CO.BE.CA. srl

Sede legale: S.P. 231 Km. 46,400 70033 Corato (BA) P.IVA 03454860721 Cod. Fisc. 03454860721 Tel. 080 872.72.92 Sito web: www.cobeca.it Email: info@cobeca.it

Autorizzazione N° ITXXXXX

Lotto: XXXXXX Data scadenza etichetta: XX/XX/XXXX

Matricola de bovino: FXXXXXXXXXXX Sesso: XX

Categoria:

Tipo Genetico: INCROCIO

Paese di nascita: XXXXXXXX

Allevato in: XXXXXX / XXXXXXXXXX

Età in mesi alla macellazione: XXX

Questi bovini provengono dall'allevamento:

In allevamento dal: XX/XX/XXXXX

METODO DI STABULAZIONE: -----

ALIMENTAZIONE PRIVA di GRASSI di ORIGINE ANIMALE AGGIUNTI per un periodo minimo di 4 mesi DA AZIENDA con attestazione CreNBA per il Benessere animale

NO Antibiotic: non utilizzo di antibiotici per i capi portati ad etichettatura per un periodo minimo di 4 mesi dalla macellazione

La macellazione degli animali è stata fatta nel seguente stabilimento:

N° approvazione macello: xxxx Macellato in: ITALIA

Denominazione e sede macello: XXXXXX

CCCCCCC


CCCCCCC VVVVVVVVV

Data macellazione: $\mathbf{XX}/\mathbf{XX}\mathbf{XXX}$ Numero progressivo di macellazione: \mathbf{XX}

CARNE di BOVINO ADULTO/SCOTTONA



ALLEGATO 3: Sistema di gestione Allevamento – Stabilimento di macellazione – Laboratorio di sezionamento – Punti Vendita





ALLEGATO 4: Fac simile autodichiarazio	one consegna capi	
Il Sottoscritto		titolare
dell'allevamento	sito in	_, cod. ASL
id.CO.BE.CA. sr	·l, nato a il	.
cod. fiscale		
D	Dichiara che	
L'allevamento di provenienza presen	ta il certificato CreNBA, n°	in corso di
validità		
Il capo n° matricola	consegnato al macello	con Mod.
4 n° del		
È stato alimentato		
a) con la razione alimentare consegnatab) con alimenti privi di grassi animali ag		
Non ha subito trattamenti antibiotici negli ult	timi 120 gg. prima della macellazione.	
Li		In Fede



ALLEGATO 5: Registro Carico Scarico CO.BE.CA. srl DISCIPLINARE di ETICHETTATURA IT xxx ET

REGISTRO di CARICO e SCARICO

PAG. N° 1

LOTTO in ARRIVO DAL MACELLO O DAL LAB. DI SEZIONAMENTO			EVENTUALE LOTTO/I FORMATI AL P.V.				
DATA di CARI CO	N°	KG	TIPO (*)	N°	KG	DATA di SCARICO DEFINITIVO	FIRMA COMPILA ORE

^(*) indicare se in osso o in sottovuoto con O = osso; SV = sottovuoto



ALLEGATO 06: Piano dei controlli

Cfr. Allegato 06 del DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare srl